

ACCORDO INTERAZIENDALE

Il giorno 13 Febbraio 1969 presso la Federazione Artigiani di Modena,

t r a

- la Federazione Artigiani di Modena, nelle persone dei Sigg. Bigi Albano e Farina Tonino;
 - la LAPAM, nelle persone dei Sigg. Fermonti Ettore e Ghidoni Francesco,
- in rappresentanza delle Aziende di Confezioni in Serie e Maglifici, aventi attività e sede nel Comune di Concordia s.S., assistiti dai Sigg.:
- Sgarbi Rolando per la Ditta Confezioni Vesti Chic; Sabbatini William per la Ditta SABEC; Zalghi Vladimiro per la Ditta ROMY; Malaccorti Nunzio per la Ditta ZEFFIE; Borali Nino per la ditta MILCAR; Tassi Tonino per la Ditta IBIS; Baroni Luigi per il Maglificio BARONI; Mambrini Bernardo per il Maglificio ELISABETH; Giovannini Antonio per la Ditta Confezioni ATA; Pederzoli Danilo per la Ditta Confezioni PEDER;

e

- Il Sindacato Abbigliamento C.I.S.L., rappresentato dai Sigg. Pizzirani Marino e Malavasi Azor;
- il Sindacato Abbigliamento della Camera del Lavoro di Modena, rappresentato dai Sigg. Ferraresi Ivo, Selmi William, Prandini Luciano;
- il Sindacato Abbigliamento U.I.L., rappresentato dal Sig. Dotti Giancarlo,

si è convenuto quanto segue:

- 1) Le aziende corrisponderanno a tutti i dipendenti una indennità vestiario di £. 5 (cinque) orarie da computare su tutte le ore lavorate e su tutti gli istituti contrattuali;
- 2) A decorrere dal 1° Aprile 1969 verrà corrisposta una indennità di mancato cottimo rispettivamente nella misura del:
 - 10% a tutti i dipendenti dei maglifici;
 - 8% a tutti i dipendenti da aziende di confezioni in serie.

Tale indennità verrà calcolata sulla paga base prevista dai rispettivi Contratti di Categoria;

- 3) A decorrere dal 1/1/1970 l'attuale premio di produzione di £. 10 sarà elevato a £. 15 orarie, da calcolarsi su tutte le ore lavorate e su tutti gli Istituti Contrattuali;
- 4) Ai dipendenti, esclusi gli apprendisti, in caso di malattia che superi i 15 giorni di calendario, verranno pagati per intero i 3 giorni di carenza. Verrà, altresì, a partire dal 16° giorno, corrisposta una integrazione malattia pari al 25% della retribuzione giornaliera;
- 5) In caso di infortunio ed a decorrere dal 6° giorno, verrà corrisposto ai dipendenti, operai ed apprendisti, una integrazione dell'indennità temporanea pari

./.

al 25% della retribuzione giornaliera;

- 6) Entro 12 mesi le parti si incontreranno per esaminare la possibilità di ripartire l'orario di lavoro settimanale su 5 giorni (dal Lunedì al Venerdì);
- 7) Le qualifiche del personale operaio dipendenti da aziende di Confezioni in Serie inizieranno dalla 4^a Categoria.

Per i dipendenti attualmente classificati in una Categoria inferiore si procederà al passaggio in 4^a Categoria qualora abbiano una anzianità di servizio di almeno 6 mesi.

Per i dipendenti di nuova assunzione, non qualificati in categoria superiore alla 4^a, le aziende li inquadreranno in 5^a Categoria per un periodo di 6 mesi;

- 8) Le Aziende permetteranno la effettuazione di Assemblee del personale dipendenti all'interno della fabbrica con la presenza di tutti i rappresentanti dei Sindacati firmatari del presente accordo;
- 9) A tutti i dipendenti che risiedono ad una distanza eguale o superiore a Km. 3 dal luogo di lavoro, verrà rimborsato l'importo del biglietto di viaggio nella misura in atto per i normali servizi pubblici (Autolinee);
- 10) Le Aziende effettueranno la ritenuta delle quote sindacali dietro rilascio di delega sottoscritta da parte del dipendente o mediante referendum;
- 11) Il presente accordo, che annulla e sostituisce il precedente Accordo 13/12/66, ha decorrenza dal 1/1/1969 e scadrà il 30/11/1970 fermo restando la decorrenza di cui ai punti 2^o e 3^o).

Esso si intenderà successivamente rinnovato, di anno in anno, qualora non venga disdetto, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente Accordo, anche se denunciato da una delle parti contraenti, resterà in vigore dopo la sua scadenza fino alla stipulazione di un nuovo Accordo.

p. LA FEDERAZIONE ARTIGIANI

p. Le AZIENDE

p. LA L.A.P.A.M.

p. IL SINDACATO ABBIGLIAMENTO CISL

p. IL SINDACATO ABBIGLIAMENTO CGIL

p. IL SINDACATO ABBIGLIAMENTO UIL